



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

06/10/2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche: la prossima scadenza è il 2 Dicembre 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **l'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)** ed elaborate senza scarto, **per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo**. L'esito di tale elaborazione si concretizza nella **messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi** contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento: (i) **l'elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, transitate via SdI che recano l'assolvimento del tributo; (ii) **l'elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica). Vediamo di seguito la **procedura e le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Premessa

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, **l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, prevedendo **l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento**.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene attraverso la **valorizzazione, all'interno della sezione "Dati generali documento", del campo "Bollo virtuale"**, con possibilità, nel caso di e-fatture ordinarie, di riportare, in via opzionale, l'ammontare del tributo nel campo "Importo bollo".

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Osserva

Va ricordato che la modalità prevista per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto **"bollo virtuale"** ossia con la modalità di pagamento indicata nell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali.

Tale procedura consiste nella richiesta di apposita autorizzazione all'Agenzia delle entrate, nell'indicazione dell'**assolvimento del bollo in modalità virtuale** sui documenti cartacei, nella presentazione di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell'importo dovuto per l'imposta di bollo e nel versamento tramite modello F24.

Il bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

Osserva

Si ricorda che il **tributo** si applica, in misura **pari a due euro, sulle fatture che hanno a oggetto corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro**, fatte salve specifiche esenzioni.

Non è dovuta l'imposta, per esempio, sui documenti:

- ✓ che riguardano cessioni all'esportazione, dirette o triangolari (art. 15 della Tabella B allegata al DPR 642/72);
- ✓ relativi a operazioni intracomunitarie (art. 66 comma 5 del DL n. 331/93);
- ✓ scambiati fra organi della Pubblica Amministrazione (della Tabella B, allegata al DPR 642/72).

Ne consegue che:

- ✓ **se nei documenti elettronici emessi**, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, è valorizzato a "SI" il campo "Bollo virtuale", questi verranno considerati per il calcolo dell'imposta di bollo da pagare;
- ✓ **se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l'assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione**, l'Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

Successivamente **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione**, all'interno del **portale "Fatture e corrispettivi"**, **due elenchi** con gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco "A" (non modificabile)**, che contiene le fatture elettroniche transitate via SdI che recano l'assolvimento del tributo;
- **l'elenco "B" (modificabile)**, che invece, evidenzia le e-fatture per le quali l'imposta non è stata assolta, pur essendovene obbligo.

Osserva

Ai fini **dell'individuazione del trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) **vengono considerate quelle in cui:**

- ✓ **la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna"** rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- ✓ **la data di messa a disposizione** (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito) è

precedente alla fine del trimestre.

ESEMPIO

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 29 giugno giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 30 Giugno, viene considerata tra le fatture relative al secondo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 giugno, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° Luglio, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al terzo trimestre.

Il contribuente può modificare l'**elenco "B"**,

- ✓ **segnalando quali**, fra le fatture elettroniche in esso contenute **non realizzano il presupposto per l'imposizione;**
- ✓ **aggiungendo quelle che devono essere assoggettate al tributo, ma non risultano presenti in alcuna delle due liste.**

Osserva

Si può effettuare le modifiche all'elenco B:

- ✓ in **modalità "puntuale"**, attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco
- ✓ in **modalità "massiva"**, procedendo, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.

Le date da ricordare

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" **entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.**

Le eventuali **modifiche** devono essere **effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Il versamento dell'imposta di bollo deve avvenire:

- entro il **31 maggio per il 1° trimestre**
- entro il **30 settembre per il 2° trimestre**
- entro il **30 novembre per il 3° trimestre**
- entro il **28 febbraio dell'anno successivo per il 4° trimestre**.

Sono previste, però, delle semplificazioni che da ultimo la legge n. 122/2022 ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si tratta della disposizione in base alla quale **se l'imposta di bollo non raggiunge una certa soglia, può essere pagata successivamente rispetto alla scadenza ordinaria senza applicazione di interessi e sanzioni**.

In particolare:

- ✓ **se l'imposta dovuta** per il primo trimestre dell'anno **non supera i 5.000 euro** (fino al 31.12.2022 la soglia limite era pari a 250 Euro), **è possibile pagare entro il termine** fissato per versare l'imposta **del secondo trimestre** (quindi entro il 30 settembre);
- ✓ **se l'imposta complessivamente dovuta nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro** (fino al 31.12.2022 la soglia limite era pari a 250 Euro), la stessa può essere **pagata entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre** (quindi entro il 30 novembre che quest'anno cade di sabato dunque il termine slitta al 2 dicembre 2024).

Per pagare l'imposta di bollo dovuta è possibile versare un modello F24 tramite la propria applicazione home banking, con i seguenti codici tributo e facendo attenzione, nel caso di versamento cumulativo nel 3° trimestre per i primi 3 trimestri, a rispettare i 3 distinti codici tributo:

- ✓ 1° trimestre: codice tributo 2521
- ✓ 2° trimestre: codice tributo 2522
- ✓ 3° trimestre: codice tributo 2523
- ✓ 4° trimestre: codice tributo 2524.

Oppure, **è possibile accedere al sito fatture e corrispettivi dell'Agenzia dell'Entrate** tramite e seguire i seguenti passaggi:

- selezionare "fatture elettroniche e altri dati iva"
- selezionare "pagamento imposta di bollo"
- cliccare il box blu nella colonna dettaglio
- cliccare "procedi al pagamento".

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Se la **scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo**, viene **slittata al primo giorno lavorativo successivo**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti